



Allegato 2- Disciplina regionale della formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

Art. 1 Oggetto

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il presente allegato concerne la disciplina regionale della formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Art. 2 Contenuto

Con il contratto di apprendistato professionalizzante possono essere assunti, in tutti i settori di attività pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali:

- i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età;

- i soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 3 Formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

La Regione Calabria definisce, nell'ambito delle proprie competenze, la disciplina dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, e in coerenza con le Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e l'apprendista. L'offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente e sia consentita al datore di lavoro l'iscrizione all'offerta medesima, affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

La Regione, a mezzo dei propri sistemi informativi, anche predisposti ad hoc, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste per ogni provincia. In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione pubblica finanziata è erogata dagli organismi formativi accreditati ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1, che possono attuarla internamente o esternamente all'azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.

Il datore di lavoro che non intenda avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, può provvedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:

- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell'apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.

Art. 4 Standard minimi regionali per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionale sono così definiti:

- a) la formazione può essere svolta sia presso un organismo formativo accreditato ai sensi della normativa regionale di riferimento sia presso il luogo di lavoro.

La formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali deve essere svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e nel rispetto delle seguenti indicazioni organizzative e strutturali:

- essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e, se svolta presso il luogo di lavoro, devono essere utilizzati spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi. La formazione può inoltre realizzarsi in FAD, con modalità che saranno disciplinate con successivi provvedimenti.
- attuata mediante specifica programmazione e monitorata e verificata nella sua esecuzione;
- registrata, quanto agli esiti nel Fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2015;
- garantita nel suo svolgimento dalla figura del Tutor aziendale;

- realizzata prevedendo quali temi formativi minimi indispensabili la normativa in materia salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e sulla disciplina del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali.

La formazione interna, nel rispetto delle indicazioni organizzative e strutturali su elencate, può essere erogata anche in maniera coordinata e congiunta con altri datori di lavoro o affidata ad organismi formativi.

L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.

Art. 5 Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica

La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e per come segue:

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

La durata della formazione può essere ridotta in caso di:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente. La riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali comuni a tutte le figure deve avere ad oggetto una selezione di moduli formativi relativi alle "Competenze di base" e "Competenze trasversali" del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, da individuare, come indicativamente richiamati dalle Linee guida 2014, tra i seguenti:

1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2. Organizzazione e qualità aziendale;
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
5. Competenze di base e trasversali;

6. Competenza digitale;
7. Competenze sociali e civiche;
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
9. Elementi di base della professione/mestiere.

In sede di definizione del percorso formativo dell'apprendista, relativamente alle competenze di base e trasversali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell'apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

Art. 6. Piano formativo individuale, registrazione della formazione

Il piano formativo individuale può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il datore di lavoro ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n. 81/2015 è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa. Tale registrazione sarà acquisita nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Le competenze di base e trasversali eventualmente acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalla regione tenendo conto degli standard di certificazione definiti a livello nazionale.

Art. 7 Monitoraggio e controllo

La Regione Calabria, nei limiti dei propri compiti e delle proprie competenze, svolge attività di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato. I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.